



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

Sezione procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Francesco Parisoli	presidente
dott. Simona Boiardi	giudice
dott. Niccolò Stanzani Maserati	giudice rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

letto il ricorso n. 103/2023 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dal sig. Filippo Gualberto Turco, nato a Gela (CL) il 1° gennaio 1970, codice fiscale TRC FPP 70A01 D960E, residente in Castelnovo di Sotto (RE), Via Angelo Alberici n. 4, presentato con il patrocinio dell'avv. Michela Del Rio;

letta la relazione particolareggiata dell'avv. Guido Paralupi, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali del ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;

ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, let. c), ccii, poiché il ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

osservato, infatti, che pur essendo l'indebitamento accumulato dal debitore riferibile per la maggior parte all'attività d'impresa da questi in precedenza svolta (ad oggi cessata), dall'esame della documentazione prodotta risultano debiti per un ammontare complessivo inferiore al limite di cui all'art. 2, comma 1, let. d, n. 3, ccii;

rilevato che il ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, ccii;

ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

rilevato, infatti, che risultano debiti a carico del sig. Turco per circa euro 240.000,00, accumulati per la maggior parte verso il Fisco;



rilevato che il patrimonio del ricorrente è costituito dai seguenti beni immobili: quota di 1/15 dell'immobile censito al Catasto dei fabbricati del [REDACTED]

in Via [REDACTED]

Catasto dei fabbricati del [REDACTED]

costruzione), in Via [REDACTED]

dell'immobile censito al Catasto dei fabbricati del [REDACTED]

(abitazione civile di tipo economico), [REDACTED]

Via [REDACTED]

rilevato ancora che il debitore è impiegato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la ditta [REDACTED] con sede in Reggio Emilia, e percepisce una retribuzione media mensile pari a circa euro 1.800,00, su cui gravano trattenute per pignoramenti e cessione volontaria del quinto pari a circa euro 600,00 mensili;

considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, let. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore *«nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»*;

rilevato, in proposito, che il ricorrente convive con la compagna sig.ra [REDACTED] nell'appartamento di proprietà di quest'ultima, assieme al figlio minore [REDACTED] nonché ai figli [REDACTED] della compagna [REDACTED];

che la sig.ra [REDACTED] è impiegata a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio netto mensile di circa euro 1.600,00;

che il sig. [REDACTED] è impiegato a tempo determinato e percepisce uno stipendio netto mensile pari a circa euro 500,00 e contribuisce per circa euro 200,00 mensili alle spese del nucleo familiare;

che il ricorrente ha indicato in euro 2.276,85 l'ammontare delle spese ordinarie mensili necessarie al mantenimento proprio e della famiglia, oltre alle spese straordinarie non prevedibili;

che il ricorrente ha precisato di contribuire alle spese per il mantenimento della famiglia in misura pari ad euro 1.246,11;

ritenuto che la quantificazione delle spese mensili appare allo stato congrua, salva diversa successiva valutazione nel corso della procedura, tenuto conto anche della possibile evenienza di spese straordinarie non previste;

osservato che lo stipendio del ricorrente è come detto stato oggetto di pignoramenti e cessione volontaria del quinto;

ritenuto a tal proposito che a far data dal mese successivo all'apertura della presente liquidazione, anche in ragione delle finalità perseguite dalla legge n. 3/2012, eventuali pagamenti del



terzo pignorato in favore del creditore procedente o cessionario debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;

rilevato che il debitore si è reso quindi disponibile a versare, per l'orizzonte temporale del piano (3 anni), la somma di euro 600,00 mensili;

ritenuto che l'indicazione di tale somma è meramente indicativa poiché invero il debitore dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali, come quantificate nel dispositivo che segue (somma che in ipotesi potrà quindi variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti);

che sarà quindi obbligo del ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare che l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;

rilevato che il ricorrente ha chiesto che l'esiguo saldo attivo dei rapporti bancari ad esso intestati, come meglio indicati in ricorso, (somma complessivamente inferiore ad euro 100,00) siano esclusi dalla liquidazione, per fare fronte alle immediate esigenze di vita;

osservato che l'art. 268 ccii prevede che la liquidazione abbia ad oggetto tutti i beni del debitore, con la sola eccezione di quelli indicati nel comma 4 (i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 codice di procedura civile; i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi e le pensioni, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli; le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge);

ritenuto quindi, interpretando l'art. 268, comma 4, alla luce della *ratio* delle norme del ccii in tema di sovraindebitamento (*favor debitoris*), che l'esclusione dalla liquidazione del saldo attivo dei rapporti bancari indicati in ricorso possa farsi rientrare tra le eccezioni contemplate dal comma 4, al fine di consentire al debitore di soddisfare evidenti necessità personali;

rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 ccii;

rilevato, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b), ccii;

osservato, infine, che la valutazione in ordine alle cause che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento è rinviata al momento della decisione sulla futura richiesta di esdebitazione al termine della procedura;

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico del sig. Filippo Gualberto Turco, nato a Gela (CL) il 1°



gennaio 1970, codice fiscale TRC FPP 70A01 D960E, residente in Castelnovo di Sotto (RE), Via Angelo Alberici n. 4;

II. nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;

III. nomina Liquidatore l'avv. Guido Paralupi, già nominato Gestore della Crisi dall'occ;

IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

V. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;

VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, fatta eccezione per il saldo attivo dei rapporti bancari intestati al ricorrente, nei limiti degli importi indicati in ricorso;

VII. ordina, poiché il patrimonio da liquidare comprende beni immobili, la trascrizione della presente sentenza a cura del Liquidatore presso i Registri Immobiliari competenti;

VIII. dispone che la somma mensile percepita dal debitore a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 1.246,11;

IX. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;

X. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

XI. dispone l'inserimento a cura del liquidatore della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;

XII. stabilisce che la presente sentenza sia notificata a mezzo pec ovvero tramite racc. ar, a cura del Liquidatore, ai ricorrenti, a tutti i creditori indicati in ricorso e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Reggio Emilia il 02/08/2023, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali.

il giudice rel.

Niccolò Stanzani Maserati

il presidente

Francesco Parisoli

